



CITTA' DI TORINO



Direzione
Generale
SPETTACOLO



Avviso Pubblico

'Circoscrizioni, che spettacolo... dal vivo! 2026'

FAQ

A. REQUISITI SOGGETTIVI

- 1) Un ente che partecipa come partner di un altro progetto, può presentarsi in un secondo come fornitore di servizi?
Ogni ente può candidarsi per un solo progetto e in una sola sezione, sia come capofila sia come partner. Tuttavia, questo non vieta che lo stesso ente possa partecipare a un altro progetto come fornitore di servizi. È importante distinguere correttamente tra partner di progetto e prestatore di servizi, secondo quanto previsto dall'Avviso e dallo schema di accordo di partenariato.

- 2) Come deve essere interpretata la definizione di “media annua di giornate lavorative” nel triennio 2023–2025?
Va interpretata nel senso che non serve raggiungere una soglia minima ogni anno, ma è obbligatorio aver effettuato versamenti in tutti e tre gli anni e rispettare la media complessiva richiesta nel periodo 2023–2025.

- 3) È possibile attivare un partenariato con un soggetto avente sede al di fuori del Comune di Torino, il quale intende partecipare come capofila al “Bando Periferie” promosso dal MiC nella propria città di appartenenza?
È possibile attivare un partenariato con un soggetto con sede fuori dal Comune di Torino, anche se partecipa come capofila al “Bando Periferie” nella propria città. Le attività previste nel progetto su Torino devono chiaramente svolgersi nel territorio torinese ed essere distinte e autonome rispetto a quelle realizzate dall'ente nel proprio territorio.

- 4) I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti singolarmente da ogni soggetto facente parte del partenariato o basta che siano soddisfatti complessivamente?
I requisiti previsti dall'art. 2 devono essere posseduti singolarmente da ciascun soggetto del partenariato. L'Avviso specifica infatti che sia il soggetto proponente/capofila sia ogni partner devono possedere i requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda. Non è quindi sufficiente che i requisiti siano soddisfatti complessivamente dal partenariato.



CITTA' DI TORINO



Direzione
Generale
SPETTACOLO

- 5) Un'associazione che riceve nel triennio 2025-2027 partecipa come partner formale di progetto nell'ambito del FNSV può essere considerata tra gli organismi ammessi a finanziamento FNSV indicati all'art. 2 punto 1) dell'avviso?
No. Secondo il parere del MiC, gli enti partner di progetto nell'ambito FNSV non sono assimilabili agli assegnatari diretti del fondo e quindi non rientrano tra gli organismi ammessi indicati all'art. 2 punto 1) dell'avviso.
- 6) Si chiede conferma che i requisiti indicati all'art. 2 punto 1) e 2) siano alternativi e quindi se essere già beneficiari del Fondo è di per sé sufficiente per partecipare, senza dover soddisfare anche l'altro requisito.
Sì, i due requisiti sono alternativi e non cumulativi, quindi è sufficiente rientrare in una sola delle categorie indicate ai punti 1) e 2) dell'art. 2 dell'avviso.
- 7) Nel caso in cui un soggetto abbia versato contributi con la media delle giornate lavorative richiesta dall'Avviso, ma tali contributi risultino versati all'INPS e non al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, il soggetto può comunque essere considerato ammissibile come capofila o partner?
Purtroppo, secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma con il Ministero e, di conseguenza, dall'Avviso attuativo della Città, il requisito della professionalità — nel caso in cui non si tratti di un organismo finanziato dal FNSV — può considerarsi soddisfatto esclusivamente in presenza di versamenti effettuati a favore del *Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo*. Non risultano pertanto sufficienti, ai fini del possesso del requisito, i contributi versati ad altre casse previdenziali.
- 8) Quale documentazione occorre avere a comprova dei versamenti richiesti ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto 2) dell'avviso?
Ricordando che i documenti presentati a comprova devono riferirsi a tutti e tre gli anni del triennio precedente (2023, 2024 e 2025 - vedi FAQ n. 2 della presente sezione), si specifica che dalla documentazione di comprova deve risultare chiaramente che i versamenti siano stati effettuati a favore del Fondo Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo. Nel caso di versamento indiretto, è necessario che l'ente disponga di idonea documentazione oggettiva (quali, a titolo esemplificativo, contratti di lavoro, estratto conto contributivo, ecc.) dalla quale si evinca chiaramente:
- *l'avvenuto versamento indiretto degli oneri, in quanto spettanti al lavoratore;*

- *la destinazione specifica al Fondo Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo;*
- *l'equivalenza in termini di giornate lavorative.*

B. REQUISITI E CONTENUTI PROGETTUALI

- 1) L'elemento obbligatorio dell'accompagnamento professionale può ritenersi soddisfatto con la messa a disposizione e il supporto di artisti in residenza?

L'accompagnamento alla professionalità non coincide con la semplice messa a disposizione o il supporto di artisti in residenza. Secondo l'art. 3 dell'Avviso, l'accompagnamento è soddisfatto solo se il soggetto proponente:

- **seleziona il numero minimo richiesto di giovani under 35 (artisti, tecnici o amministrativi-organizzativi);**
- **garantisce a ciascuno almeno 40 ore retribuite di coinvolgimento nelle attività progettuali, nel rispetto dei contratti di categoria;**
- **prevede un affiancamento concreto finalizzato all'apprendimento delle dinamiche artistiche, tecniche o organizzative del progetto.**

Il sostegno alla creatività emergente tramite residenze è invece un aspetto distinto, che può essere valorizzato nell'ambito del criterio di selezione 2B (grado e modalità di sostegno alla creatività emergente), ma non sostituisce l'obbligo di accompagnamento professionale previsto dall'art. 3.

- 2) Le attività avviate prima del 15/6/2026 sono candidabili?

No, le attività avviate prima del 15 giugno 2026 non sono candidabili. Se inserite in un progetto più ampio già avviato, possono essere scorporate e sarà possibile candidare solo le attività progettuali che iniziano a partire dal 15/06/2026.

- 3) Possono intendersi come eventi aperti al pubblico ai sensi dell'art. 3 dell'avviso, anche gli eventi realizzati nell'ambito di circoli e pertanto destinati ai soci?

No, gli eventi realizzati nell'ambito di circoli possono essere considerati aperti a un pubblico generico solo se viene richiesta e ottenuta un'apposita autorizzazione per l'accesso anche ai non soci. È necessario verificare preventivamente modalità, requisiti e tempistiche presso gli uffici competenti della Città.

- 4) In relazione agli eventi previsti nell'ambito del Bando CircoScrizioni – Spettacolo dal vivo 2026, è prevista una percentuale massima di eventi che possono essere riservati ai soci dell'associazione organizzatrice?



CITTA' DI TORINO



Direzione
Generale
SPETTACOLO

Non è stabilita una percentuale massima di eventi che possa essere riservata ai soci dell'associazione. Tuttavia, è necessario garantire un numero minimo di eventi aperti al pubblico generico, secondo quanto previsto per ciascuna sezione di candidatura dall'art. 3 dell'Avviso pubblico.

- 5) In merito al "Coinvolgimento del territorio" ex. art. 3: è possibile svolgere il numero minimo di interventi previsti in un unico spazio?

Sì, purché si rispetti il numero minimo di interventi da svolgere per la sezione di partecipazione.

- 6) In riferimento al requisito progettuale relativo al "coinvolgimento del territorio", si chiede se siano ammissibili interventi realizzati presso spazi di protagonismo giovanile, quali ad esempio Off Topic o circoli affiliati ARCI.

Ai sensi dell'Avviso, il requisito del "coinvolgimento del territorio" prevede la realizzazione di attività presso strutture territoriali e socio-assistenziali, quali a titolo esemplificativo biblioteche civiche, presidi del progetto "La Cultura dietro l'angolo", ospedali, residenze per anziani e istituti penitenziari. Pertanto, spazi di protagonismo giovanile quali Off Topic o circoli affiliati ARCI, pur configurandosi come luoghi di aggregazione culturale, non possono essere considerati riconducibili alle strutture territoriali/socio-assistenziali indicate dall'Avviso, salvo il caso in cui rientrino formalmente tra i presidi del progetto "La Cultura dietro l'angolo".

- 7) Per le attività di circo contemporaneo svolte in strutture chiuse, senza installazione di chapiteau, si applicano comunque i limiti temporali previsti dall'art. 4 dell'avviso (1° luglio - 15 novembre)?

No. I limiti temporali indicati dall'art. 4 si riferiscono esclusivamente ai casi in cui le attività di circo contemporaneo prevedono il montaggio di chapiteau sul territorio cittadino. Qualora invece le attività si svolgano in strutture chiuse, si applicano i termini generali previsti dall'avviso, 15 giugno - 31 dicembre 2026.

- 8) In merito al requisito progettuale obbligatorio dell'accompagnamento alla professionalità, è richiesto che i soggetti beneficiari siano residenti a Torino?

No, non è necessario che siano residenti a Torino.

- 9) È possibile realizzare attività in strutture situate al di fuori della città di Torino?



CITTA' DI TORINO



Direzione
Generale
SPETTACOLO

No, non è possibile: tutte le attività devono svolgersi esclusivamente all'interno del territorio comunale, ad eccezione dell'area centrale esclusa, come indicato nella mappa allegata.

10) Oltre alla programmazione di spettacoli dal vivo, è possibile inserire anche laboratori e mostre?

Come specificato agli artt. 1 e 3, i laboratori sono ammissibili se riferiti alle arti performative (teatro, musica, danza e circo contemporaneo). Le mostre, invece, non sono candidabili (in quanto rientranti tra le attività non candidabili ai sensi dell'art. 3 - "attività attinenti ad altre discipline artistiche"), salvo che presentino una chiara integrazione con le arti performative.

11) Nell'allegato 5 "Calendario", nella colonna "Luogo" è riportata l'indicazione "Scegliere nell'elenco esposto sul sito". Ciò significa che è possibile programmare eventi esclusivamente negli spazi presenti in tale elenco, oppure è consentito indicare anche spazi non inclusi?

È possibile indicare anche spazi non presenti nell'elenco. Tuttavia, nel caso si scelgano luoghi inclusi nell'elenco disponibile sul sito, è necessario riportarne la denominazione esattamente come indicata.

12) Il progetto prevede lo svolgimento di attività presso istituti scolastici (ad esempio scuole superiori). Tali sedi rientrano nella categoria delle strutture territoriali/socio-assistenziali previste dall'Avviso.

Sì, le strutture scolastiche rientrano tra le strutture territoriali previste dall'Avviso e possono quindi essere considerate sedi ammissibili per lo svolgimento delle attività.

C. CRITERI DI VALUTAZIONE

1) È prevista una commissione tecnica di valutazione e verrà pubblicata la sua composizione?
Sì, è prevista una commissione tecnica di esperti per la valutazione dei progetti. Alla scadenza del termine di presentazione delle proposte verrà nominata la commissione e sarà pubblicato l'atto di nomina con composizione e curricula.

D. BUDGET ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO



CITTA' DI TORINO



Direzione
Generale
SPETTACOLO

- 1) È corretto che l'acquisto di piccole attrezzature per la realizzazione del progetto è possibile fino ad un importo massimo di 1500,00 euro?

Sì, ai sensi dell'art. 6, le spese sostenute per l'acquisto di beni mobili durevoli ed inventariabili - strettamente necessari all'espletamento delle attività progettuali e che rimangono in uso del beneficiario per le stesse attività anche al termine del progetto - sono ammissibili per l'intera spesa sostenuta, nella misura massima di Euro 1.500,00 per la sezione MICRO.

- 2) In caso di partenariato, i soggetti partner possono intestarsi direttamente i giustificativi di spesa? Inoltre, per le quote in cofinanziamento che includono personale dipendente e/o di nuova assunzione, è necessario che i partner conservino documentazione (ad esempio cedolini pro quota) a supporto delle spese?

In caso di partenariato, le spese di progetto possono e devono essere intestate sia al soggetto capofila sia ai singoli partner, in coerenza con le attività previste e con le rispettive quote di budget assegnate. La responsabilità della rendicontazione complessiva resta in capo al capofila, che è tenuto a raccogliere e conservare tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute, sia direttamente sia dai partner. La quota di cofinanziamento segue le stesse regole previste per la quota finanziata; tuttavia, per tale quota non è richiesta la presentazione dei giustificativi di spesa e delle relative quietanze di pagamento in fase di rendicontazione.

- 3) Se un'associazione attualmente in regime IVA ordinario (a seguito della cessazione del regime 398) è in corso di iscrizione al RUNTS per diventare APS e ottenere l'esenzione IVA, cosa deve dichiarare in merito al regime fiscale e come deve gestire l'IVA nel budget del progetto?

La dichiarazione relativa al recupero o meno dell'IVA in questa fase è utile per la corretta costruzione del budget. Ai nostri uffici sarà invece necessaria in fase di rendicontazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità della spesa; per questo motivo verrà nuovamente acquisita, tenendo conto di eventuali variazioni dei regimi fiscali intervenute nel frattempo. Pertanto, è corretto indicare il regime attuale, pur costruendo il budget sulla base di quello che si prevede sarà in vigore al momento della realizzazione del progetto e dell'effettuazione delle spese. In nota si potrà eventualmente segnalare che è in itinere la variazione conseguente all'iscrizione al RUNTS. Si segnala, inoltre, che il regime di esenzione può incidere in misura minore sulle spese, salvo che ciò non influisca anche sulla recuperabilità dell'IVA sulle fatture ricevute e, conseguentemente, sugli importi ascrivibili



a budget e ammissibili in sede di rendicontazione. Si ricorda inoltre che, in caso di mancato perfezionamento del nuovo regime, eventuali modifiche al budget potranno essere effettuate secondo le modalità previste dall'avviso.

E. ALTRO